

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1782 del 13/06/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CARROZZERIA BIAGIO Srl per lo stabilimento sito in comune di Castenaso, via Guido Rossa n° 9/2
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1742 del 06/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CARROZZERIA BIAGIO Srl per lo stabilimento sito in comune di Castenaso, via Guido Rossa n° 9/2

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società CARROZZERIA BIAGIO Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castenaso, via Guido Rossa n° 9/2 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società CARROZZERIA BIAGIO Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CARROZZERIA BIAGIO Srl, c.f e p.iva 03168381204 , avente sede legale e stabilimento in comune di Castenaso, via Guido Rossa n° 9/2, ha presentato in data 17/03/2015⁸ al Suap del comune di Castenaso domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'installazione di un nuovo impianto che svolge attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera allegando domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg" secondo le prescrizioni stabilite dall'allegato 4 alla DGR n° 2236/09. E' inoltre allegata la valutazione di impatto acustico dell'attività produttiva ed è dichiarato che all'interno dell'azienda sono presenti esclusivamente scarichi idrici assimilati ai domestici e non è effettuata alcuna operazione di recupero rifiuti.

In data 11/05/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Castenaso⁹, in merito allo scarico di reflui in pubblica fognatura ed alla valutazione di impatto acustico.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt 269 e 272 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

⁶Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 41003 del 27/03/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 17173 del 2016**

⁹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/8509 del 11/05/2016

- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati e secondo le prescrizioni del parere del comune di Castenaso riportato in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUA senza fissare alcuna prescrizione in quanto l'attività è compatibile con i limiti assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente classificazione acustica comunale, come da parere favorevole del comune di Castenaso

Il Responsabile
U. Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

CARROZZERIA BIAGIO Srl - Comune di Castenaso - via Guido Rossa n° 9/2

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt 269 e 272 - Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole svolta dalla società CARROZZERIA BIAGIO Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castenaso, via Guido Rossa n° 9/2, secondo le seguenti prescrizioni ed in coerenza con la DGR n°2236/09 e smi:

1. La società CARROZZERIA BIAGIO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CABINA

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE TINTOMETRO

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ZONA PREPARAZIONE

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ZONA PREPARAZIONE

- Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;
- Non dovrà essere superato un **consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 20 kg/giorno**. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per

acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;

- Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

- Durante l'effettuazione delle eventuali operazioni di carteggiatura, le emissioni devono essere captate e convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento in grado di garantire il rispetto del seguente limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante	
	Diluyente	
	Solvente (per sgrassaggio e lavaggio)	
	Catalizzatori	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione E1, E2, E3 ed E 4 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- Entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONI DA CALDAIA E RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla

sicurezza del lavoro);

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Entro sei mesi dal rilascio del presente atto la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione consistente nell'effettuare almeno un autocontrollo alle emissioni miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di concentrazione prescritti, salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data di messa a regime le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CARROZZERIA BIAGIO Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

CARROZZERIA BIAGIO Srl - Comune di Castenaso - via Guido Rossa n° 9/2

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico e prescrizioni

Punto di scarico di acque domestiche in pubblica fognatura.

Tale tipologia di scarico è sempre ammessa in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107 comma 2 del Dlgs 152/06 e dalla DGR 1053/2003 a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Si applicano le prescrizioni contenute nel parere del comune di Castenaso che si allega e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente allegato B.



CITTA' DI CASTENASO

AREA TECNICA
U.O. Servizi Ambientali

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), presentata dal Dott. Sandro BECCU delegato dalla sig.ra Stefania CUPO, in qualità di Legale Rappresentante della ditta “**CARROZZERIA BIAGIO srl**”, con sede legale a Castenaso in via Guido Rossa n. 9/2, con attività di RIPARAZIONE DI CARROZZERIE AUTOVEICOLI, svolta a Castenaso, in via **Guido Rossa n. 9/2**, acquisita agli atti in data 27/03/2015 al prot. n. 2858 e successivamente integrata, intesa a ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per le seguenti matrici di competenza del Comune:

scarico di acque reflue domestiche;

valutazione dell'impatto acustico generato dalle attività.

Dato atto che:

- lo scarico avviene in pubblica fognatura di tipo misto e che dall'insediamento si generano esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche da servizi igienici e spogliatoi, come risulta da apposita dichiarazione consegnata dal rappresentante Legale dell'Azienda;
- dalla valutazione di impatto acustico a firma del tecnico Competente in acustica Federico Zavatti consegnata unitamente alla domanda di AUA si rileva che l'attività è compatibile con i limiti assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente classificazione acustica comunale;

Considerato che gli scarichi di cui sopra sono a tutti gli effetti scarichi di ACQUE REFLUE DOMESTICHE condotti in pubblica fognatura di tipo misto,

come stabilito dal p.to 2.1 della la D.G.R. 1053/2003;

Considerato che, per tale tipo di scarico, è sempre ammessa l'immissione nella fognatura comunale, nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto il D.Lgs. n.152/2006;

Vista la D.G.R. n.1053/03;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Viste la L 447/1995 e la LR 15/2001 in materia di impatto acustico

Alla luce di quanto sopra evidenziato, emette

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Sig.ra Stefania CUPO, in qualità di Legale Rappresentante della ditta "CARROZZERIA BIAGIO srl", con sede legale a Castenaso in via Guido Rossa n. 9/2, con attività di RIPARAZIONE DI CARROZZERIE AUTOVEICOLI, svolta a Castenaso, in via Guido Rossa n. 9/2, ad effettuare:

- lo scarico di Acque reflue domestiche in pubblica fognatura di tipo misto, nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- attività rumorose tipiche della RIPARAZIONE DI CARROZZERIE AUTOVEICOLI alle condizioni di cui alla relazione tecnica acustica allegata alla domanda e nel rispetto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica Comunale vigente.

E' fatto **obbligo** inoltre di:

- Adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento, anche temporaneo dell'inquinamento;
- Dovrà essere notificata al Comune ogni variazione concernente la titolarità e/o la Legale Rappresentanza delle Ditta, ovvero la persona del Titolare dello scarico.
- Resta in pregiudicato la facoltà da parte degli organi comunali di fare effettuare all'interno dell'insediamento produttivo tutte le ispezioni ritenute necessarie per

- l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- La presente autorizzazione è da riferirsi esclusivamente ai reflui e alla/e immissione/i in corpo recettore sopra indicati, l'effettuazione di scarichi provenienti da diversa attività, defluenti in altri corpi recettori o altre immissioni in fognatura dovranno essere oggetto di separata domanda di autorizzazione;
 - Qualsiasi modifica del ciclo produttivo che comporti una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata;
 - L'Autorizzazione Unica Ambientale potrà essere sospesa o revocata a seguito di violazioni relative alla stessa;
 - **Dovrà essere richiesta una nuova Autorizzazione Unica Ambientale** qualora l'insediamento vada soggetto ad ampliamento e/o ristrutturazione che prevedano immissione di acque reflue industriali od assimilabili alle industriali; tale vincolo è da applicarsi anche nel caso in cui l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o la Ditta insediata operi un trasferimento dell'attività.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Fabrizio Ruscelloni

*(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.